

# di supplenze temporanee con precedenza assoluta

concorsi per esami e titoli banditi nell'anno 1999 e alle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n.296. I posti disponibili vanno ripartiti al 50% tra le due diverse graduatorie.

A.4 Per i posti e per le classi di concorso, per i quali non sono stati banditi concorsi per esami e titoli nel 1999, conservano validità le graduatorie dei precedenti corrispondenti concorsi, ai sensi dell'art 1, comma 4, della legge n. 124/99.

A.5 Ove il numero dei posti disponibili, dopo aver effettuato i previsti recuperi relativi alle precedenti operazioni di assunzione, risulti dispari, l'unità eccedente viene assegnata alla graduatoria penalizzata nella precedente tornata di nomine.

*Il Ministro*

## Allegato B

### ISTRUZIONI OPERATIVE PERSONALE ATA

B.1 - Nell'ambito delle disponibilità risultanti dopo le operazioni di mobilità del personale di ruolo, dopo aver effettuato le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale avente titolo in base al CCNI sottoscritto in data 15.7.2010 con esclusione di quanto disciplinato dall'art. 11 bis del citato CCNI, si dovranno disporre le assunzioni in ruolo per l'anno scolastico 2010/2011 secondo le sottoindicate istruzioni operative e sulla base della allegata tabella analitica che evidenzia, per ciascuna provincia e per ciascun profilo professionale, il numero di assunzioni da effettuare.

B.2 - Le nomine a tempo indeterminato, che riguardino personale già assunto a tempo indeterminato nel comparto Scuola anche in provincia diversa non incidono sul contingente complessivo di assunzioni autorizzate. In tal caso, l'Ufficio scolastico provinciale che amministra i neo nominati provvederà ad effettuare ulteriori assunzioni nel ruolo, posto, classe di concorso o profilo professionale lasciato libero dagli interessati stessi. L'operazione è, ovviamente, effettuata tenendo presente l'esigenza di non creare soprannumero e, quindi, nel limite dei posti disponibili in organico di diritto e nel caso in cui non sussistano situazioni di esubero. Qualora il personale già di ruolo provenga da posto, classe di concorso o profilo professionale in situazione di esubero le ulteriori assunzioni sono effettuate su altre tipologie di posti con le modalità precisate nel punto A.2 dell'allegato A, per il personale docente e nel successivo punto B.7.

B.3 - Nel limite delle disponibilità determinate ai sensi dei precedenti commi, i Direttori Regionali effettuano assunzioni solo sui posti che restano disponibili per l'intero anno scolastico dopo le operazioni di utilizzazione.

B.4 - Al personale assunto con rapporto a tempo indeterminato sarà attribuita la decorrenza giuridica 1.9.2010 ed economica alla data di assunzione in servizio e sarà, comunque, assegnata una sede provvisoria al fine di consentire la partecipazione alle operazioni di mobilità per l'assegnazione della sede definitiva per l'anno scolastico 2010/2011.

B.5 - Le assunzioni degli assistenti tecnici, con riferimento ai posti disponibili nelle diverse aree professionali, sono effettuate in base alle posizioni utilmente occupate nella graduatoria unica del concorso per soli titoli (24 mesi) e nella graduatoria del concorso riservato.

B.6 - Per quanto concerne le assunzioni obbligatorie a tempo indeterminato (legge n. 68/99) esse avvengono per riserva nell'ambito delle graduatorie permanenti dei concorsi per soli titoli. In caso di mancanza di riservisti i relativi posti sono assegnati secondo l'ordine di graduatoria. In ogni caso le assunzioni obbligatorie devono rientrare nel contingente di nuove assunzioni.

B.7 - Possono essere effettuate compensazioni a livello provinciale fra i vari profili professionali nel caso in cui non possano essere disposte nel profilo professionale tutte le assunzioni autorizzate per assenza di graduatorie concorsuali o per avvenute coperture di tutte le disponibilità. Eventuali disponibilità di posti di DSGA, già assegnate e non utilizzate per mancanza di aspiranti, saranno compensate con assunzioni nel profilo di assistente amministrativo.

B.8 - Si precisa che le assunzioni sono effettuate solamente nei confronti dei candidati inseriti a pieno titolo nelle rispettive graduatorie.

B.9 - È possibile stipulare, ricorrendone i requisiti e le condizioni, contratti in regime di

part-time, con esclusione del profilo di Direttore dei servizi generali e amministrativi, ai sensi dell'art.73 del decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

B.10 - Assunzioni in base alle graduatorie permanenti dei concorsi riservati I posti di assistente amministrativo e dei profili equiparati, relativi ai concorsi riservati sono assegnati in base alle graduatorie dell'ultima sessione di concorsi indetta ai sensi dell'O.M. 6.4.1995, n. 117, graduatorie divenute permanenti a seguito del disposto dell'art. 6, comma 10 della legge 3.5.1999, n. 124.

Non è possibile, invece, prendere in considerazione, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato, i candidati inseriti nelle graduatorie dei concorsi riservati della precedente tornata concorsuale, anche se ultima, indetta ai sensi dell'O.M. 10.7.1991, n. 195, in quanto quest'ultime graduatorie non erano più vigenti al momento della trasformazione in graduatorie permanenti avendo perso di efficacia con la nomina dei vincitori.

Ai tali concorsi deve essere assegnata l'aliquota del 40% dei posti disponibili per le nomine in relazione ai suddetti profili professionali.

B.11- Assunzioni in base alle graduatorie dei concorsi per soli titoli.

Le assunzioni in base alle graduatorie dei concorsi per soli titoli devono essere effettuate nel limite del contingente complessivo di assunzioni stabilito per il personale ATA.

Le assunzioni sono effettuate, dopo aver accolto le domande di assunzione presentate dai modelli viventi (art.6, comma 11 della legge 124/99), secondo l'ordine della graduatoria permanente aggiornata ai sensi della O.M. 23.2.2009, n. 21.

#### B.12 - Assunzioni DSGA

Premesso che dal contingente nazionale autorizzato per le nomine a tempo indeterminato di DSGA per l'a. s. 2010/11 è stata detratta la quota di 450 posti da destinare alla procedura di mobilità professionale di cui all'art. 48 del C.C.N.L. sottoscritto il 29/11/2007, le SS.LL. assegneranno l'aliquota del 30% al concorso riservato a posti di responsabile amministrativo di cui all'art.6, comma 10 della legge 124/99, il restante 70% verrà, a sua volta, ripartito, nella misura del 50% ciascuno, tra il concorso per esami e titoli a posti di coordinatore amministrativo indetto con D.M. 14.12.1992 e il concorso per soli titoli di cui all'art.7 del D.M. 18.5.2000, n. 146.

In caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi ordinari e riservati, i posti, in tutto o in parte, saranno assegnati alle graduatorie permanenti di cui al citato art. 7, del D.M. 146/2000.

Fatta salva la priorità dei posti da assegnare al citato concorso riservato, qualora residui un posto di ripartizione delle disponibilità fra i predetti concorsi per soli titoli e per esami e titoli, il posto medesimo sarà attribuito alla procedura concorsuale alla quale tale posto non era stato attribuito nella tornata precedente.

Qualora dal contingente provinciale risulti assegnato un unico posto di DSGA, questo sarà attribuito alle graduatorie del concorso riservato indetto ai sensi dell'O.M. 6.4.1995, n. 117, graduatorie divenute permanenti a seguito del disposto dell'art. 6, comma 10 della legge 3.5.1999, n. 124, salvo il recupero per gli anni successivi da parte delle parallele procedure concorsuali.

Tutte le assunzioni complessivamente effettuate nel profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi devono essere contenute nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto.

#### B.13 - Assegnazione della sede provvisoria.

La sede provvisoria è assegnata prioritariamente al personale che si trova nelle condizioni previste, nell'ordine, dall'art. 21 e dall'art. 33, commi 5,6 e 7 della legge 104/1992. La precedenza viene riconosciuta alle condizioni previste nell'art.7 del C.C.N.I. 12.2.2009, relativo alla mobilità del personale di ruolo.

#### Successivamente:

a) ai candidati inclusi nelle graduatorie permanenti dei concorsi riservati (art. 557 D.Lvo 297/94);

b) ai candidati utilmente collocati nelle graduatorie provinciali permanenti di cui all'art. 554 del D.Lvo n. 297/1994;

c) ai candidati utilmente inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti di cui al D.M. 146/2000 e successivamente ai candidati di cui al D.M. 14.12.1992 d) ai modelli viventi;

e) al personale assunto ai sensi della legge 12.3.1999, n. 68 e non rientrante nell'art. 21 e nell'art. 33, comma 6 della citata legge 104/92.



## Adeguamento organici

Circ. Min. n. 71 - A00DPT Prot. n. 2522 del 4 Agosto 2010

### Anno scolastico 2010/2011- Adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto scuola secondaria di II grado - Ulteriori precisazioni

Con la C.M. n. 59 del 23 luglio u.s., si faceva riserva di impartire specifiche ulteriori disposizioni dopo la pubblicazione dei movimenti e la conoscenza degli esuberi provinciali, con riguardo alle modalità di attuazione dei potenziamenti per la salvaguardia dei docenti soprannumerari e la sistemazione del personale in esubero (anche con riferimento alla recente ordinanza del TAR del Lazio).

In primo luogo preme però precisare che:

- il numero delle classi prime si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi presenti nell'istruzione tecnica, nell'istruzione professionale e nei diversi percorsi liceali.

- in applicazione dei regolamenti relativi ai licei, agli istituti tecnici e agli istituti professionali, le cattedre sono costituite, di norma, con 18 ore settimanali, nel rispetto degli obiettivi finanziari di cui all'art. 64 della legge 133 del 2008. Si fa eccezione, ovviamente, per quelle cattedre che non sia possibile formare per complessive 18 ore anche ricorrendo ad una diversa organizzazione modulare, fermo restando che le stesse non potranno comunque avere un orario inferiore alle 15 ore settimanali. In tale caso l'orario necessario per completare la cattedra sarà impiegato per il potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o per attivare ulteriori insegnamenti (anche per i corsi triennali di qualifica), finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa.

- nelle classi prime ove non è obbligatoriamente previsto l'insegnamento dell'inglese, non si ravvisa più la necessità di formare classi prime con gruppi di alunni che studiano lingue straniere diverse; in tal caso la lingua prescelta sarà quella indicata dal POF della scuola, tenendo anche conto delle richieste espresse in modo prevalente dall'utenza.

### Classi di concorso

Com'è noto, in attesa della definizione del regolamento sulle nuove classi di concorso, per la costituzione degli organici e della conseguente mobilità, sono state utilizzate le attuali classi di concorso, su cui vanno a confluire automaticamente, con le opportune integrazioni e variazioni, le discipline relative al primo anno di corso degli istituti di secondo grado interessati al riordino.

Con note n. 1348 del 21 aprile e n. 5358 del 25 maggio 2010 sono state pubblicate le tabelle all'uopo predisposte per i licei e per i diversi indirizzi dell'istruzione tecnica e professionale, relative alle sole classi prime degli istituti di secondo grado interessate al riordino dall'1.9.2010. Tali tabelle hanno natura dichiarativa dell'esistente e non modificano in alcun modo gli ordinamenti.

Con nota prot. n. 2149 del 30 giugno 2010, è stato comunicato che è in corso di perfezionamento il decreto con il quale viene data applicazione a quanto previsto dall'allegato B3 relativo all'indirizzo IP05 "Servizi per l'enogastronomia e ospitalità alberghiera" del regolamento sul riordino dell'istruzione professionale in merito all'organizzazione delle ore di laboratorio di servizi enogastronomici delle classi 50/C e 51/C. Tali ore laboratoriali verranno effettuate suddividendo ciascuna classe in due squadre alternativamente impegnate nel "settore cucina" e nel "settore sala e vendita" e quindi raddoppiate (4 ore per ciascuna delle due classi di concorso 50/C - 51/C) rispetto a quanto fino ad ora prospettato dal sistema informativo (2 ore). Si fa presente che è in corso la rettifica al sistema informativo e, pertanto, l'organico di fatto prospetterà le ore corrette in applicazione del citato decreto.

Quanto al potenziamento e sistemazione personale in esubero si precisa quanto segue. Rispetto all'a.s. 2009/2010, il personale docente in esubero a livello provinciale è aumentato anche per effetto della riduzione delle ore settimanali di lezione delle seconde, terze e quarte classi degli istituti tecnici e delle seconde e terze classi degli istituti professionali.

Com'è noto, il personale facente parte di classi di concorso in esubero dovrà essere utilizzato secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 5, del CCNI sulla mobilità annuale sottoscritto il 15 luglio 2010.

Tenendo conto, pertanto, di tale situazione (avuto riguardo anche alla recente ordinanza del TAR del Lazio) il personale in esubero dell'istruzione tecnica e dell'istruzione professionale che nel rispetto della procedura di cui al citato comma 5, art 5 del CCNI sulle utilizzazioni, verrà utilizzato nella scuola di precedente titolarità, dovrà essere impiegato prioritariamente nelle classi oggetto delle riduzioni di orario, per potenziare gli insegnamenti obbligatori previsti dagli indirizzi di studio che sono stati oggetto di riduzione e, per l'istruzione professionale, anche per attivare i corsi triennali per il conseguimento della qualifica professionale.

Tale personale, ovviamente, nel caso siano state rilevate riduzioni delle quantità orarie tali da comportare un quadro orario inferiore alle 32 ore settimanali per l'istruzione tecnica e alle 34 ore settimanali per l'istruzione professionale, concorrerà ad integrare le ore mancanti fino alla concorrenza dei citati orari settimanali.

Soddisfatta tale prioritaria esigenza, il restante personale degli istituti tecnici, professionali e dei licei facente parte delle classi di concorso in esubero, verrà utilizzato per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o attivare ulteriori insegnamenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa mediante la diversificazione e personalizzazione dei piani di studio.

Mentre per l'utilizzo dei docenti in esubero nelle classi dell'istruzione tecnica e dell'istruzione professionali oggetto delle riduzioni di orario non è necessario alcuna richiesta da parte della scuola, nel caso del potenziamento è necessario che l'istituzione scolastica avanzi apposita richiesta all'Ufficio scolastico territoriale.

*Il Direttore Generale: Luciano Chiappetta*